

1714-8/2015



TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
(AREA FAMIGLIA)

DECRETO

IL G.I.

Letta l'istanza depositata in data 20.03.2020 da _____ avente ad oggetto la richiesta di attuazione (ex artt 614 e 614 bis c.p.c.) del provvedimento del 19 aprile 2017 con cui il Tribunale di Trani ha regolamentato il profilo degli incontri padre-figli nati dal matrimonio con _____, con la quale pende giudizio di separazione giudiziale e che si traduce nel diritto, tra l'altro, del padre di prelevare i bambini e riportarli presso l'abitazione materna nei giorni stabiliti dal giudice,

OSSERVA

il ricorrente lamenta che da circa due settimane *la madre non gli permette di incontrare e trascorrere il dovuto tempo con i figli _____ motivandola con quanto sta colpendo la nazione;*

rilevato che l'invocata ordinanza è definitiva (non risultando altrimenti impugnata) ragion per cui è pienamente vincolante ai fini della regimentazione del collocamento e della frequentazione dei minori con il padre;

ritenuto, pertanto, che sulla istanza possa provvedersi *inaudita altera parte;*

rilevato, altresì, che la regolamentazione degli spostamenti, trasferimenti e prescrizioni da osservare nella situazione di carattere straordinario ed eccezionale quale si è verificata, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 rientri nelle precipue **attribuzioni** delle Autorità preposte (anche amministrative locali) (cfr legge 23 agosto 1988, n. 400; artt 77 e 87 Cost;) sia in punto di normazione che di loro attuazione e, per esse, delle forze dell'ordine chiamate ad assicurarne l'osservanza e l'attuazione rispetto alle quali alcuna interferenza può interporre l'autorità giudiziaria il cui potere di intervento va rigorosamente circoscritto a profili che attengono al merito dell'affidamento dei minori, della sua regimentazione ed eventuale rivisitazione ove ne sussistano i presupposti ed in presenza di concrete allegazioni. Profili non sussistenti nel caso di specie;

ritenuto che, pur alla luce della superiore premessa, le previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 n 11, sue modifiche ed integrazioni, non siano né incompatibili né



preclusive della attuazione delle disposizioni in materia di affido e collocamento dei minori laddove consentono gli spostamenti finalizzati alla osservanza dei relativi provvedimenti giurisdizionali tanto trovando conferma nelle F.A.Q. diramate dalla Presidenza del C.D.M. (<< gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio>> (<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa> il ministero della salute ha richiamato la medesima risposta fornita dal governo, consultabile al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&id=4224); ritenuto, che anche in forza della detta normazione di emergenza e pur dopo il D.P.C.M. 22.3.20, il diritto di visita e di trasferimento dei minori all'altro genitore sia consentito, con l'avvertimento di portare con sé il provvedimento giudiziale che lo dispone (accordo di separazione coniugale omologato dal tribunale, sentenza di separazione o divorzio, o ordinanza del presidente del tribunale che dispone in via provvisoria e urgente ovvero, come nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale di modifica regolando le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza del minore con l'uno e l'altro genitore), l'autocertificazione redatta su modello ministeriale, e adottando, ovviamente, tutte le prescrizioni e cautele sul piano sanitario come normativamente stabilite; ritenuto che, per contro, il genitore collocatario non sia neppure autorizzato ad impedire gli incontri padre-figli invocando quale motivazione l'esistenza della situazione esistente tanto traducendosi, tra l'altro, in violazione di legge (art. 650 c.p.); ritenuto che, in relazione alle contingenze determinate dalla situazione emergenziale di che trattasi, non sussistono fondate ragioni per considerare gravi e, dunque, sanzionabili. i comportamenti tenuti dalla resistente a tutela dei minori e rigettata ogni altra domanda

P.Q.M.

Dispone che le parti si attengano alle previsioni di cui all'ordinanza del 19 aprile 2017 di cui in parte motiva con obbligo di rigorosa osservanza della normativa d'emergenza sopra richiamata e delle relative prescrizioni.

Si comunichi ad entrambe le parti.

Spese al definitivo

Trani 28.03.2020

Il G.I.
Dott. Laura Cantore

